

26 gennaio 2010

Domanda:

Quando un soggetto produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale, si tratta di produzione iniziale?

Risposta:

Definizione di produttore:

- Art. 183, comma 1, lettera b), del D.Lgs 152:

“la persona la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale, e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti”.

- Art.3 , p. 5) direttiva 98/2008:

"produttore di rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

- Art.2, n.9) Regolamento 1013/2006 sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti:

il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti ("produttore iniziale") o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o

la composizione dei rifiuti ("nuovo produttore")

In base alle suddette definizioni, il soggetto che produce un rifiuto, a seguito di un trattamento di altro rifiuto, a cui attribuisce un CER diverso da quello del rifiuto originale (presumibilmente all'interno del cap. 19 dell'elenco europeo dei rifiuti), non può essere individuato come produttore iniziale. Poiché è comunque produttore di rifiuti deve compilare la Scheda SISTRI Produttore/Detentore.
